



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Camerale del 19 giugno 2026

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 17, r.g. n. 26000/2025

Rel. Cons. Farolfi

A. srl propone ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia, n. 1851/2025 – Rep. n. 2036/2025, reso nel procedimento R.G. n. 412/2025 V.G., pubblicato il 31.10.2025 che ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 19.6.2025, dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte ha recentemente ribadito, con riferimento al codice della crisi, il principio di diritto già più volte espresso nel vigore della legge fallimentare (Cass. Sez. U., n. 27073/2016; Cass. n. 219/2019; Cass. n. 7490/2019; Cass. n. 10019/2019; Cass. n. 22442/2021; Cass. n. 31958/2025), in relazione alla non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo, senza pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale: "il provvedimento della Corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 47 comma 5 del decreto legislativo numero 14 del 2019, conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo pronunciata dal tribunale ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, senza dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, pur avendo carattere definitivo non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia tra parti contrapposte e non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. Ne deriva che tale provvedimento, anche quando sia reso nella forma della sentenza invece che del decreto, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 comma 7 della Costituzione" (Cass. 28 novembre 2025 n. 31176).

Pur a fronte dell'inammissibilità del ricorso si richiede alla Corte di pronunciarsi ex art. 363, comma 2 cpc perché entrambi i motivi pongono questioni di rilevanza nomofilattica.

Con il primo motivo di ricorso per cassazione si censura l'ordinanza della Corte d'appello per violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 84, comma 6; 87, comma 1, lett. c), comma 3; 112, comma 2, C.C.I.I.

Secondo la ricorrente, il controllo sulla corretta determinazione e composizione del valore eccedente quello di liquidazione (cd. plusvalore di liquidazione) spetterebbe al Tribunale solo in sede di omologazione del concordato, ai sensi degli artt. 54, comma 6 e 112 C.C.I.I., e non già nella fase preliminare di ammissione ex art. 47 C.C.I.I.; la Corte d'Appello avrebbe quindi erroneamente esteso il controllo "di legalità sostanziale" alla verifica della definizione del plusvalore di liquidazione.

Con il secondo motivo del ricorso si censura l'ordinanza per violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 87, comma 1, lett. c) C.C.I.I.

La ricorrente censura la ricostruzione della Corte d'Appello, che ha incluso nel "valore di liquidazione" ex art. 87, comma 1, lett. c) C.C.I.I. l'intero maggior valore realizzato dalla cessione dell'azienda all'esito di procedura competitiva, prima della presentazione della proposta, rispetto al valore di stima in ottica liquidatoria, qualificando il predetto maggior valore come realizzabile anche nello scenario della liquidazione giudiziale e non come valore eccedente ottenuto grazie al concordato; sostiene che tale maggior valore costituirebbe invece "plusvalore di liquidazione" distribuito secondo la regola della cd. priorità relativa

Come recentemente affermato dalla Corte, "ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato" (Cass. 9605/2026).

La Corte, con specifico riferimento ad una fattispecie disciplinata dal CCII, ha ribadito i principi affermati dalle sezioni unite (Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521) nella vigenza della legge fallimentare che, nel definire l'ambito dei poteri di sindacato d'ufficio del tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato, hanno affermato un'identità di posizione da parte del giudice e pertanto l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto, nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riconsiderate dal tribunale. Con la conseguenza che sia nel corso della procedura che in sede di omologa il tribunale può riesaminare d'ufficio tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. Ne deriva che il tribunale, nel giudizio di omologazione, anche nel caso in cui non siano state proposte opposizioni, deve effettuare nuovamente un controllo di legittimità del concordato, relativo all'osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento,

ed alla permanente sussistenza dei presupposti formali e sostanziali. Riesame che può e deve avvenire anche alla luce di nuovi elementi eventualmente apportati dal commissario giudiziale o dai creditori, elementi sopravvenuti, successivi al deposito della domanda, del piano e della proposta.

Controllo di legittimità sostanziale della proposta che ha a che vedere con quella che, nella vigenza della legge fallimentare, è stata in passato declinata come "fattibilità giuridica", e cioè la "compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo" (da ultimo, Cass. 11223/2025), quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro (Cass. 3640/2025; conf. Cass. 10886/2020, 15090/2019, 21175/2018).

Con la precisazione che, pacificamente, il controllo di cd. fattibilità giuridica non incontra particolari limiti (Cass. 21250/2024; conf. Cass. 4790/2018, 9061/2017), proprio in quanto integra quel controllo di legittimità ontologicamente riservato al giudice, che può esercitarlo indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel processo concordatario.

Controllo di legalità sostanziale che deve naturalmente rivolgersi in primo luogo all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi al controllo del rispetto delle condizioni prescritte per l'apertura della procedura, rinvenibili nelle norme dettate dagli artt. 84-88 CCII. Interpretazione che trova un preciso riscontro testuale nel comma 2 dell'art. 106 CCII secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 1" (ovverosia l'obbligo del commissario giudiziale di riferire al tribunale ai fini della revoca di cui al comma 3) "si applicano anche... se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88".

Norma applicabile a tutte le tipologie di concordato. Di talché sarebbe paradossale e contrario ad ogni principio di economia processuale ritenere che il tribunale nell'esaminare la legittimità di una domanda completa di concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta che sia) non possa esaminare in sede di ammissione la sussistenza di quei presupposti la cui mancanza potrebbe determinare immediatamente dopo la revoca dell'ammissione.

Ulteriore elemento a supporto di tale interpretazione si rinviene dalla nuova versione dell'art. 84 c. 6 CCII, come modificato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024. Invero il legislatore del correttivo, nel disciplinare, nel concordato preventivo in continuità, le modalità di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione secondo la RPR, ha precisato che tale regola vale "ai fini del giudizio di omologazione".

Norma che presuppone evidentemente, a contrario, l'esistenza di un controllo di legalità sostanziale in fase di ammissione su tutte le condizioni prescritte dagli artt. 84-88 CCII per l'apertura della procedura, tranne il caso in cui esso sia espressamente rinviato all'omologa, come ora previsto per la disciplina di cui all'art. 84 c. 6 CCII.

Controllo di legalità sostanziale che riguarda quindi anche il valore di liquidazione, espressamente menzionato nel richiamato art. 84 c. 6 CCII e disciplinato nell'art. 87 c. 1 lett. c) CCII.

Per un corretto inquadramento sistematico della questione, va sottolineato che il controllo giudiziario sul valore di liquidazione può riguardare tre differenti profili: la sua composizione, la sua quantificazione ed infine la sua distribuzione. Profili che attengono alla valutazione del piano (composizione e quantificazione) e della proposta (distribuzione).

Il profilo attinente al controllo sulla proposta, sui criteri distributivi del valore di liquidazione, costituendo il valore di liquidazione il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo nel concordato preventivo in continuità aziendale, è l'unico profilo che, per espressa previsione del richiamato art. 84 c. 6 CCII non è scrutinabile in sede di ammissione, ma soltanto "ai fini del giudizio di omologazione". Precisazione che determina quindi che l'ambito del controllo di legalità sostanziale attribuito al tribunale relativamente al rispetto delle regole distributive del valore di liquidazione sarà limitato a quelle dettate dall'art. 84 CCII, commi 5 e 7, con l'esclusione della disciplina di cui al comma 6.

Anche dopo il correttivo del 2024 rimane comunque fermo il controllo di legalità in sede di ammissione con riferimento al piano e quindi anche alla composizione del valore di liquidazione. Anche perché la corretta composizione del valore di liquidazione, è questione intimamente ed indissolubilmente connessa con il requisito della non deteriorità del trattamento dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, prescritto per ogni tipologia di concordato la cui prospettazione rappresenta una condizione di ammissibilità della proposta concordataria. Non deteriorità che assume un giudizio comparativo che deve essere basato su valori omogenei al fine di poter correttamente valutare la misura di soddisfacimento prevista nella proposta concordataria e quella ricavabile nell'alternativo scenario dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il che presuppone l'identificazione e la determinazione del valore di liquidazione per poter stimare la somma ripartibile a favore di ciascun creditore nell'alternativo scenario liquidatorio.

La corretta composizione e/o determinazione del valore di liquidazione nel piano concordatario definisce il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta, costituisce il parametro per la verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori nel concordato in continuità, e determina, in ultima istanza la correttezza della formazione delle classi (si pensi ad esempio all'art. 109, comma 5, CCII che afferma chiaramente che i creditori muniti di diritto di prelazione per la parte incapiente sono inseriti in una classe distinta), con la conseguenza che la determinazione corretta di questo valore si riflette sulla legittimità del piano concordatario e, a cascata, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda anche riguardo alla proposta.

Composizione/determinazione del valore di liquidazione che, ai sensi dell'art. 87 comma 1, lett. c) CCII comprende anche l'"eventuale maggior valore economico" dalla cessione dell'azienda in esercizio.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, nel calcolare il valore di liquidazione occorre tener conto dell'eventuale "maggior valore economico" che sarebbe realizzabile dalla cessione dell'azienda "in esercizio", a prescindere quindi dall'involucro procedimentale in cui tale cessione avvenga e quindi anche ove si realizzi in sede di liquidazione giudiziale a seguito di un esercizio provvisorio. Ne deriva che può parlarsi di valore eccedente quello di liquidazione soltanto ove si tratti di un prezzo di cessione non realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, cioè maggiorato rispetto al valore dell'azienda in ipotesi di cessione o aggiudicazione in sede liquidatoria.

È quindi possibile affermare che il c.d. surplus concordatario possa venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento dell'art. 84 c. 6 CCII è ai flussi di cassa prodotti dall'esercizio dell'attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, nel caso in cui vi sia la prova dell'esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso sotto questo profilo come il prezzo ricavabile nell'ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell'azienda in esercizio, ed il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell'azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch'esso quale «valore eccedente quello di liquidazione».

Un discorso diverso va fatto, infine, riguardo la valutazione della quantificazione dei vari beni che compongono il valore di liquidazione, effettuata dal debitore ed attestata dal o dai professionisti indipendenti. Se, infatti, il Tribunale non incontra limiti in sede di ammissione con riferimento alla composizione/determinazione del valore di liquidazione, così non è con riferimento alla sua quantificazione. Tale profilo è infatti collegato alla fattibilità del piano che può essere valutata d'ufficio dal tribunale solo nelle ipotesi estreme e residuali della manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Né può ritenersi, in via di principio che il commissario giudiziale possa avvalersi di un proprio perito di fiducia per controllare l'attendibilità del valore di liquidazione indicato dal debitore. Invero l'art. 14 della Direttiva Insolvency pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell'ambito del giudizio di omologazione e, conseguentemente, l'art. 112, comma 4, CCII statuisce che, in caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore può essere disposta dal tribunale soltanto se con l'opposizione viene eccepito il difetto di convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2. Norma espressione di un principio più generale attinente alla valorizzazione dell'attivo contenuta nel piano ed attestata da un professionista indipendente. In sostanza deve ritenersi che, di regola, solo nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 112 CCII il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale (o di qualunque altro bene) del debitore, mentre in assenza di opposizioni sulla convenienza, il tribunale non può disporre perizie o stime alternative al fine di rivedere d'ufficio la quantificazione del valore di liquidazione indicato nel piano, né in sede di omologa, né, tanto meno, in sede di apertura della procedura.

Sempre che, ovviamente, le perizie di stima siano congruamente ed adeguatamente motivate.

Si chiede quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso con l'affermazione dei seguenti principi di diritto:

il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura deve estendersi al contenuto del piano e quindi alla determinazione del valore di liquidazione di cui all'art. 87 comma 1, lett. c CCII, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato;

il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta, ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, nel caso in cui vi sia la prova dell'esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso, sotto questo profilo, come il prezzo ricavabile nell'ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell'azienda in esercizio, ed il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell'azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch'esso quale «valore eccedente quello di liquidazione».

p.q.m.

Il P.M. chiede

Dichiararsi inammissibile il ricorso.

Roma, 28 maggio 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**